



Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 30 DEL 23/04/2024

OGGETTO: TARIFFE TARI - ANNO 2024. APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTITRE** del mese di **APRILE** alle ore **21.12** in sessione **Straordinaria**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X		7	FONTANA NENNI PIERPAOLO	X	
2	BIAGINI ALESSIO	X		8	GALGANI MATTEO	X	
3	CAVICCHIOLI SUELY	X		9	GROTTI FRANCESCA	X	
4	CORSI LEONARDO	X		10	PETTORALI EMMA		X
5	COSTANTINI SILVIA		X	11	SOCCI FILIPPO	X	
6	FINESCHI ALICE	X				9	2

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. DOMENICO BURRAI** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, l'Assessore **CHECHI FRANCESCO**.

Il Sindaco prende la parola ed espone le seguenti comunicazioni:

“Come sapete entro il 30 aprile è necessario deliberare il PEF Tari, che è stato approvato dall’ATO lo scorso venerdì e che presenta, in relazione a Chiusdino, un lieve aumento.

Nel corso dell’assemblea anche gli altri amministratori hanno manifestato la loro contrarietà per la qualità del servizio reso, soprattutto se raffrontata al costo dello stesso.

Grazie al lavoro di recupero dell’evasione compiuto, comunque, è stata ampliata la base tra cui suddividere i costi del servizio e ciò ha comportato una attenuazione degli aumenti, a vantaggio dei soggetti che da sempre hanno correttamente dichiarato e versato la TARI, pertanto ci tengo a ringraziare i nostri Uffici per l’ottimo lavoro svolto, in particolare il Dott. Jacopo Boffa, responsabile dell’Area Amministrativa Contabile ed Emanuela Bagnoli dell’Ufficio Tributi.”

Il sindaco descrive le tariffe applicate ed esemplifica alcuni importi relativi sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche. Il sindaco manifesta il proprio impegno futuro, se ci sarà come amministratore della prossima consiliatura, per sostenere quelle attività particolarmente incise dalle tariffe, dovendo sostenere un esborso ritenuto eccessivo.

Non essendovi altri interventi in merito, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

VISTO altresì quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.»*

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

VISTA la L. 30 dicembre 2023 n. 213, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano

ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

VISTA la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*»;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che è stato approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta odierna;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma

esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

VISTA la deliberazione di C.C. del 31.05.2023 n. 23 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. del 31.05.2023 n. 21 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

RITENUTO opportuno, con la presente delibera, approvare le tariffe Tari 2024 come da prospetto "A" allegato alla presente nonché fissare le scadenze per il pagamento nelle seguenti date:

- Prima o unica rata: 31 luglio 2024;
- Seconda rata: 30 novembre 2024

VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- **di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di richiamare**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che è stato approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta odierna, ed il quale prevede una variazione in aumento dell' 1,42% con un costo complessivo di € 507.490,00 (escluso tributo provinciale) rispetto ad € 500.393,00 (escluso tributo provinciale) del PEF anno 2023;

- **di dare atto** che l'onere derivante dall'applicazione degli artt. 16 e 18 del vigente Regolamento Tari, quantificabile in € 28.693,25 è finanziato con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

- **di dare atto, altresì**, che le tariffe TARI 2024 risultano conformi alla disposizione dettata dal sopra richiamato art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2024, secondo il prospetto "A" allegato alla presente, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera;

- **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione delle rate TARI 2024 la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre 2024;

- **di stabilire** inoltre che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- Prima o unica rata: 31 luglio 2024;
- Seconda rata: 30 novembre 2024

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 *bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Dr.ssa
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 17/05/2024 al 01/06/2024 Num. Rep.
429

Chiusdino, 17/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

ATTESTAZIONE DELIBERA

- La presente deliberazione è esecutiva dal _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio _____
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, 17/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, 17/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DOMENICO BURRAI